# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 868)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VINCELLI, CALARCO, SANTALCO, TONUTTI, BAUSI, SANTONASTASO, ROMEI, VENTURI, GENOVESE, AVELLONE, TIRIOLO e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1980

## Riordinamento della Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento del Ministero dei trasporti

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni l'ordinamento del Ministero dei trasporti è stato sottoposto a numerose critiche intese a mettere in rilievo l'inadeguatezza della struttura organizzativa rispetto alla necessità di armonizzare iniziative e decisioni, attualmente rimesse ad una pluralità di centri decisionali e operativi, spesso facenti capo a Ministeri diversi (marina mercantile, lavori pubblici, partecipazioni statali, interno, eccetera).

Anche i lavori della recente Conferenza nazionale dei trasporti hanno evidenziato la necessità di pervenire, con l'attuazione del decentramento regionale, ad un immediato adeguamento dell'assetto istituzionale dello Stato, come strumento indispensabile per una politica coordinata del settore dei trasporti.

La unificazione delle competenze in un unico Ministero, la costituzione di un Comitato nazionale dei trasporti, la riforma dell'Azienda ferroviaria rappresentano infatti sul piano istituzionale alcune risposte coerenti alla esigenza di carattere congiunturale di superare l'attuale crisi economica e alla esigenza di carattere strutturale di prevedere strumenti funzionali per una presenza moderna della mano pubblica nell'ambito del sistema economico del Paese.

La realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano generale dei trasporti postula, infatti, un apparato istituzionale coerente.

Un primo passo in tale direzione può essere realizzato introducendo miglioramenti nella attuale organizzazione del Ministero dei trasporti, riordinando cioè la Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento, in concomitanza con l'istituzione dei ruoli organici del personale della Direzione generale stessa.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Le necessità che si intendono fronteggiare con il presente disegno di legge appaiono essenziali per una corretta e puntuale politica nel settore. Peraltro, agli indubbi benefici che deriveranno in termini di efficienza della azione amministrativa fa riscontro una previsione di modestissima ulteriore spesa, occorrente per il potenziamento degli uffici già esistenti.

Un primo adeguamento della struttura organizzativa del Ministero si ebbe con la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che istituì la Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. La Direzione fu denominata « Direzione generale del coordinamento e degli affari generali », denominazione mutata poi, in sede di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in « Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento ».

Ai nuovi uffici, non dotati di un proprio ruolo organico ad eccezione di un posto di direttore generale, fu assegnato il compito di attendere alla funzione strumentale e preparatoria dell'azione del Ministero sul piano del coordinamento delle attività e delle iniziative interessanti i diversi settori e della trattazione degli affari generali del Ministero.

L'istituzione dei ruoli organici fu rinviata al momento in cui si sarebbero dovuti riorganizzare quelli del Ministero. Intanto la legge istitutiva concedeva la possibilità di utilizzare personale proveniente da altre Direzioni generali del Ministero, in una situazione di precarietà che dura tuttora.

La tendenza a riordinare gli uffici di tale Direzione generale — di cui si riconosce il ruolo non secondario in una visione moderna dell'organizzazione degli uffici pubblici — viene sottolineata chiaramente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che ne ha cambiato la denominazione originaria in quella, più precisa, di « Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento ».

Siffatta tendenza viene pure recepita nei decreti ministeriali di attuazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, i quali prevedono attribuzioni meglio precisate rispetto a quelle generiche contenute nella legge istitutiva.

Perciò il presente disegno di legge, oltre che istituire i ruoli organici del personale della Direzione, intende puntualizzarne le competenze, riordinarne gli uffici esistenti e determinarne, in modo preciso, il ruolo e le attività strumentali orientate allo studio, alla ricerca ed alla documentazione quali presupposti di scelte ponderate di indirizzi e utilizzazioni di mezzi nel campo dell'Amministrazione dei trasporti.

Parimenti importante diviene, sotto questo profilo, l'attività di tali uffici, ove siano posti nella condizione di operare istituzionalmente e in modo concreto per assicurare la continuità delle informazioni e delle indicazioni verso gli organi della programmazione economica nazionale.

Il medesimo flusso di informazioni e lo scambio di esperienze va assicurato, inoltre, nel settore dei trasporti, tra l'Amministrazione centrale dello Stato e le Regioni, le quali potranno avvalersi di un servizio tecnico-giuridico specializzato, che non costituirà motivo di ingerenza nell'attività regionale di settore.

Appare peraltro necessario sottolineare che l'attività della Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento, essendo istituzionalmente preordinata ad approntare ed erogare un servizio di ricerca e di studio dei problemi, per consentire al Ministro di determinare gli indirizzi e le politiche coordinate, che garantiscano una conduzione unitaria del Ministero dei trasporti, potrà suscitare il massimo di collaborazione e interscambio di flussi informativi e di esperienze non soltanto in seno al Ministero, ma anche rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato e alle Regioni, sicchè la pluralità dei centri decisionali operanti disporrà di uno strumento sussidiario per la definizione di lineamenti omogenei di politica dei trasporti.

Passando ad un esame di dettaglio dei singoli articoli del disegno di legge, è parso opportuno individuare nell'articolo 1 le competenze di ordine generale, che consentono di realizzare il coordinamento della comples-

siva attività del Ministero. È previsto infatti sul piano generale che la Direzione del coordinamento sovraintenda alla programmazione dell'attività del Ministero, sia sul piano generale che sul piano degli interventi di settore, realizzando in tal modo il coordinamento delle varie iniziative, anche attraverso la trattazione di tutti gli affari di ordine generale interessanti il Ministero.

Su mandato del Ministro, la Direzione del coordinamento è altresì chiamata a svolgere una azione di vigilanza sull'Azienda delle ferrovie dello Stato, seguendone l'attività di gestione ed esercitando le funzioni ispettive di competenza del Ministero del tesoro.

Attualmente, infatti, il Ministro dei trasporti, quale titolare del Ministero, ha responsabilità di controllo politico e di vigilanza sull'Azienda delle ferrovie dello Stato; poichè in qualità di capo dell'Azienda stessa ha anche responsabilità di gestione, il Ministro, per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, è costretto ad avvalersi, non disponendo di una apposita struttura ministeriale, della stessa Azienda ferroviaria.

Con l'articolo 1 si è inteso attribuire alla Direzione generale del coordinamento questo ruolo essenziale della struttura ministeriale.

Nell'articolo 2 vengono esposte in dettaglio le competenze particolari assegnate alla Direzione generale del coordinamento, che ne individuano il ruolo peculiare nell'ambito della complessiva azione del Ministero.

La organizzazione funzionale e strutturale è invece illustrata negli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 evidenzia, infatti, da un lato la necessità di articolare il funzionamento della struttura amministrativa attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti di studio e di ricerca, dall'altro l'opportunità di una verifica trimestrale della realizzazione del programma annuale di attività della Direzione.

A tale scopo è prevista l'istituzione di un comitato di dirigenza che, per la sua costituzione, è in grado di puntualizzare i risultati raggiunti, le difficoltà eventualmente incontrate nello svolgimento delle rispettive attività nonchè di individuare i possibili strumenti per superarle.

L'articolo 4 invece articola la struttura organica della Direzione generale in sei uffici, a livello di dirigente superiore, su complessive dieci divisioni, a livello di primo dirigente. Sono previste altresì unità organiche a livello di sezione e di reparto.

In conseguenza alle aumentate esigenze organiche nella carriera dirigenziale, viene altresì modificata la tabella XII, quadro *A*, allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Si è poi ritenuto necessario prevedere la istituzione dei ruoli organici della Direzione generale (articolo 5) al fine di superare l'istituto dell'utilizzazione previsto dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1085.

La copertura dei posti di organico avviene mediante inquadramenti (articolo 7), che verranno disposti a domanda del personale che abbia prestato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione generale del coordinamento.

Le modalità dei relativi inquadramenti sono indicate nell'articolo 8 per ciascuna qualifica e carriera. Tali norme, derogatorie rispetto al regime giuridico ordinario, operano in via transitoria solo in occasione dei primi inquadramenti e rispondono all'esigenza di agevolare il passaggio di personale professionalmente preparato, che presta servizio presso la Direzione generale del coordinamento, nei relativi ruoli organici.

Tali norme sono in parte analoghe a quelle previste dalla legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'articolo 6 del disegno di legge istituisce il consiglio di amministrazione del Ministero per l'esercizio di tutte le attribuzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 3 e 748, rispettivamente del 10 gennaio 1957 e del 30 giugno 1972.

L'articolo 9 e l'ultimo comma dell'articolo 7 pongono norme per la copertura dei posti che risultassero disponibili dopo gli inquadramenti, rispettivamente, per le qua-

lifiche diverse da quelle iniziali e per le qualifiche iniziali.

Specifiche disposizioni (articolo 10) sono previste anche in relazione alle attribuzioni di funzioni superiori.

Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono disposizioni di ordine economico.

Va in proposito rilevato che la maggioranza del personale, in servizio presso la Direzione generale del coordinamento, appartiene ai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e possiede, quindi, uno *status* economico accessorio per qualche verso migliore di quello attribuito dalle norme al personale statale.

Le norme di che trattasi conservano al personale proveniente dai ruoli dell'Azienda ferroviaria il trattamento già in godimento ed estendono per la necessaria omogeneità il trattamento medesimo anche al personale proveniente dalle altre Direzioni generali.

Peraltro, la funzione di vigilanza sulla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, attribuita dal presente disegno di legge alla Direzione generale del coordinamento, giustifica, in via di principio, l'identità di trattamento economico del personale appartenente alle altre Direzioni generali.

In particolare all'articolo 13 è prevista la corresponsione del premio di presenza anche al personale delle qualifiche dirigenziali e all'articolo 14 la non computabilità di esso, in deroga all'articolo 2 della legge n. 734 del 1973.

Per quanto attiene alle concessioni di viaggio (articolo 15), si è previsto che il personale continui a godere dei benefici che le norme vigenti già gli attribuiscono.

L'articolo 16, infine, ha lo scopo di prevedere l'adeguamento del bilancio del Ministero dei trasporti alle nuove disposizioni recate dal presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento, istituita con legge 31 ottobre 1967, n. 1085, attende, in conformità alle direttive del Ministro dei trasporti, alla programmazione dell'attività del Ministero, sia sul piano generale che, in collaborazione con le altre Direzioni, sul piano degli interventi di settore, assicurando il coordinamento delle iniziative e dei provvedimenti concernenti la politica dell'Amministrazione stessa nei settori di competenza, compreso quello ferroviario, nonchè la trattazione degli affari generali, promuovendo inoltre l'organizzazione dei servizi interessanti più settori.

La Direzione riceve inoltre mandato dal Ministro dei trasporti per la vigilanza sulla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con il compito di seguire l'andamento della gestione aziendale, di esercitare le funzioni ispettive attribuite al Ministero del tesoro dalle vigenti disposizioni, di determinare le esigenze dello Stato in ordine alla utilizzazione della tecnica di trasporto per ferrovia e all'estensione della rete esercitata dall'Azienda, nonchè di stabilire gli obblighi di pubblico servizio da mantenere od imporre alla stessa.

### Art. 2.

La Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento svolge, oltre a quelli di cui all'articolo 1, anche i seguenti compiti:

predispone studi economici, statistici e tecnico-organizzativi in materia di trasporti interni ed internazionali in collaborazione con le altre Direzioni generali del Ministero;

realizza lo scambio di informazioni con le altre amministrazioni statali e gli enti pub-

blici operanti nei diversi settori dei trasporti;

cura le relazioni con gli organismi internazionali in materia di trasporto per le questioni di carattere generale e per quelle interessanti più modi di trasporto;

attende in via esclusiva ai rapporti del Ministero con gli organi della programmazione economica nazionale;

collabora con le Regioni per il coordinamento delle attività di settore che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;

elabora il conto nazionale dei trasporti, quale strumento per una organica impostazione della programmazione generale dei trasporti e per l'elaborazione dei programmi di settore delle amministrazioni, aziende ed enti pubblici interessati ai trasporti;

assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali del Ministero, l'elaborazione dei fabbisogni normativi in materia di trasporti.

Ai fini delle successive indicazioni, la Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento è indicata per brevità « Direzione generale del coordinamento ».

Art. 3.

La Direzione generale del coordinamento, avvalendosi della struttura organica prevista dal successivo articolo 4, può essere funzionalmente articolata, per la realizzazione di progetti di studio e di ricerca nonchè per l'attuazione operativa di affari interessanti le altre Direzioni generali del Ministero, anche su gruppi di lavoro, la cui costituzione, composizione e durata sono determinate con deliberazione del direttore generale.

Ciascun gruppo di lavoro, coordinato da un funzionario appartenente ad una delle carriere direttive responsabile della realizzazione nei tempi prefissati delle attività di volta in volta demandate, è posto sotto la

vigilanza del dirigente generale con funzioni di consigliere ministeriale.

Per la formazione del programma annuale di attività e per la verifica trimestrale dell'attuazione di esso, presso la Direzione generale del coordinamento è istituito un comitato di dirigenza, composto, oltre che dal direttore generale, che lo presiede, dal vice direttore generale, con funzioni di vicario, dal consigliere ministeriale, dai capi delle unità organiche non inferiori alla divisione, dai funzionari coordinatori responsabili dei singoli gruppi di lavoro.

Al termine di ogni anno, ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene predisposta una relazione dettagliata, che illustra al consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 6, il modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa e formula le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Art. 4.

Alla Direzione generale del coordinamento è preposto un direttore generale, coadiuvato da due funzionari con la qualifica di dirigente generale, cui sono rispettivamente attribuite, con decreto del Ministro dei trasporti, su proposta del direttore generale, previo parere del consiglio di amministrazione, le funzioni di vice direttore generale e di consigliere ministeriale.

Per le esigenze funzionali connesse ai compiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la Direzione generale del coordinamento, fatto salvo quanto disposto dal primo e secondo comma dell'articolo 3, è costituita da sei uffici, su complessive dieci divisioni, cui sono rispettivamente preposti altrettanti funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, nonchè da sedici unità organiche a livello di sezione.

Con decreto del Ministro dei trasporti, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione, saranno individuate unità organiche a livello di repar-

to, distinte in reparti amministrativi e reparti tecnici.

Ogni reparto è retto da un funzionario della carriera di concetto con qualifica di segretario capo o di segretario tecnico capo.

Il conferimento delle relative funzioni è disposto con deliberazione del direttore generale, tenendo conto della posizione rivestita nel ruolo di appartenenza.

Il quadro *A* della tabella XII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| QUADRO *A* — *Dirigenti della Direzione generale della programmazione, dell'organizzazione e del coordinamento* | | | | |
| C | Dirigente generale | 3 | Direttore generale | 1 |
| | | | Vice direttore generale | 1 |
| | | | Consigliere ministeriale | 1 |
| D | Dirigente superiore | 8 (*a*) | Capo ufficio | 6 |
| | | | Consigliere ministeriale aggiunto | 2 |
| E | Primo dirigente | 11 (*b*) | Direttore di divisione | 10 |
| | | | Vice consigliere ministeriale | 1 |
| | | 22 (*a*) (*b*) | | |

(*a*) di cui due posti riservati agli ingegneri od a laureati in matematica, statistica, scienze attuariali.

(*b*) di cui un posto riservato agli ingegneri od a laureati in matematica, statistica, scienze attuariali.

Art. 5.

Sono istituiti, suddistinti per carriera e per qualifica, i ruoli organici del personale della Direzione generale del coordinamento.

La dotazione organica di ciascun ruolo, in deroga agli articoli 18, secondo comma, 23, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è così determinata:

1) *Ruolo del personale dirigente*:

| | |
|---|---|
| direttore generale . . . . . | 1 |
| dirigente generale . . . . . | 2 |
| dirigente superiore . . . . . | 8 |
| primo dirigente . . . . . | 11 |
| Totale . . . | 22 |

2) *Ruolo del personale direttivo*:

| | |
|---|---|
| consigliere-direttore di sezione . . | 24 |
| direttore aggiunto di divisione . . | 6 |
| Totale . . . | 30 |

3) *Ruolo del personale di concetto*:

*a*) ruolo amministrativo:

| | | |
|---|---|---|
| segretario capo . . . . | 25 | |
| segretario principale . . | 45 | |
| segretario . . . . . | 45 | |
| Totale . . . | | 115 |

*b*) ruolo tecnico:

| | | |
|---|---|---|
| segretario tecnico capo . . | 3 | |
| segretario tecnico principale . . . . . | 6 | |
| segretario tecnico . . . . | 6 | |
| Totale . . . | | 15 |
| Totale . . . | | 130 |

4) *Ruolo del personale esecutivo*:

| | |
|---|---|
| coadiutore capo . . . . . | 15 |
| coadiutore-dattilografo . . . . . | 30 |
| Totale . . . | 45 |

5) *Ruolo del personale ausiliario*:

| | |
|---|---|
| commesso capo . . . . . | 5 |
| commesso . . . . . | 10 |
| Totale . . . | 15 |

Art. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per l'esercizio di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è istituito presso la Direzione generale del coordinamento il consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti. Esso ha durata triennale.

Il consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, è composto da tre membri di diritto: il direttore generale del coordinamento, il direttore generale dell'aviazione civile, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; da tre funzionari della carriera dirigenziale con qualifica non inferiore a primo dirigente per ciascuna delle tre Direzioni generali del Ministero; da tre rappresentanti eletti dal personale, uno per ciascuna Direzione generale.

Svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale del coordinamento.

Le nomine a consigliere di amministrazione ed a segretario del consiglio sono disposte con decreto del Ministro dei trasporti su proposta del direttore generale rispettivamente competente.

La nomina a consigliere di amministrazione può essere confermata per un solo triennio.

Art. 7.

Il personale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur appartenendo ai ruoli delle altre Direzioni generali del Ministero, viene utilizzato, ai sensi della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, presso la Direzione generale del coordinamento, viene inquadrato, a domanda e con le moda-

lità previste nel successivo articolo 8, nei ruoli organici della Direzione generale del coordinamento.

L'inquadramento comporta la cancellazione dal ruolo di provenienza; i posti resisi vacanti nei ruoli di provenienza sono portati in diminuzione della pianta prevista per la qualifica iniziale di ciascuna carriera, esclusa quella dirigenziale.

La domanda di inquadramento deve essere prodotta a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non abbia prodotto domanda per l'inquadramento è restituito, entro due anni, alla rispettiva Amministrazione di appartenenza.

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, con l'esclusione di quello concernente la carriera dirigenziale, che risultassero ancora disponibili dopo gli inquadramenti, sono coperti mediante concorsi pubblici nazionali.

Art. 8.

In via transitoria, ai fini della copertura delle disponibilità organiche della Direzione generale del coordinamento:

*a*) la nomina a dirigente generale è conferita con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a funzionari dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione medesima;

*b*) la nomina a dirigente superiore, in deroga alle norme previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita per solo turno di anzianità ai primi dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo e ocntinuativo servizio presso la Direzione generale del coordinamento ed abbiano maturato almeno un anno di anzianità nella qualifica. La nomina viene con-

ferita, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Ministro dei trasporti su proposta del direttore generale del coordinamento, sentito il consiglio di amministrazione;

*c*) la nomina a primo dirigente è conferita, in deroga alle norme previste dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mediante concorso per titoli di servizio da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Al concorso sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione medesima ed abbiano maturato almeno quattro anni di anzianità nella carriera. I vincitori del concorso sono nominati primi dirigenti secondo l'ordine della graduatoria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione. Le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione ed il punteggio massimo loro attribuibile sono così determinati:

rapporti informativi e giudizi complessivi per il quinquennio: punti 30;

incarichi di servizio: punti 9;

lavori originali concernenti compiti di istituto: punti 6;

titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale: punti 3;

altri titoli professionali: punti 2.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dei trasporti su proposta del direttore generale del coordinamento, è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da tre dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione generale del coordinamento. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzio-

nario con qualifica di primo dirigente della Direzione generale medesima;

*d*) la promozione a direttore aggiunto di divisione, in deroga all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene conferita, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, mediante scrutinio per merito comparativo al personale direttivo che, alla stessa data, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione generale del coordinamento ed abbia maturato almeno tre anni di anzianità nella carriera.

Nella fase di prima applicazione, per la copertura delle disponibilità organiche nelle altre carriere della Direzione generale del coordinamento, ha titolo di precedenza — a domanda da prodursi nei termini di cui al precedente articolo 7 — il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione medesima e sia in possesso, alla stessa data, rispettivamente:

1) per la nomina a consigliere, della qualifica di segretario capo o qualifiche equiparate, ovvero della qualifica di segretario principale od equiparate con almeno tre anni di anzianità, ovvero della qualifica di segretario od equiparate purchè in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti materie: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria, matematica, statistica;

2) per la nomina a segretario, di una delle qualifiche del personale esecutivo con almeno quattro anni di anzianità nella carriera; si prescinde dal requisito dell'anzianità purchè in possesso del diploma di scuola media di secondo grado od equipollenti;

3) per la nomina ad impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di primo grado.

La selezione degli aspiranti ai diversi inquadramenti previsti dal comma precedente viene effettuata sulla base di un esame-colloquio, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, davanti

ad una commissione nominata con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale del coordinamento e composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da tre dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo e continuativo servizio presso la Direzione medesima.

Nella formazione delle graduatorie, a parità di merito, si terrà conto della rispettiva anzianità di carriera da ciascuno posseduta.

Gli inquadramenti sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il consiglio di amministrazione, ed hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esami-colloquio dovranno essere espletati entro un anno da tale data.

Art. 9.

In sede di prima formazione dei ruoli di cui al precedente articolo 5, i posti delle qualifiche diverse da quelle iniziali di ciascuna carriera, che non risultassero coperti ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, sono riservati al personale delle corrispondenti carriere delle altre Direzioni generali del Ministero, purchè in possesso dei necessari requisiti professionali da accertarsi mediante concorso per titoli di servizio, che sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei trasporti su parere del consiglio di amministrazione.

Con analogo provvedimento verranno stabilite le categorie di titoli ammesse a valutazione, il punteggio massimo loro attribuibile, nonchè la composizione della commissione esaminatrice.

Art. 10.

L'attribuzione delle funzioni, anche di livello immediatamente superiore alla quali-

fica posseduta, è disposta, se trattasi di personale dirigenziale, con decreto del Ministro dei trasporti su proposta del direttore generale del coordinamento, sentito il consiglio di amministrazione.

In tutti gli altri casi l'attribuzione delle funzioni anche di livello superiore è deliberata con provvedimento del direttore generale, tenendo conto della rispettiva posizione di ruolo.

In ogni caso l'attribuzione di funzioni superiori comporta il trattamento economico, anche accessorio, previsto per la qualifica corrispondente.

Art. 11.

A tutto il personale, compreso quello delle qualifiche dirigenziali in deroga all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in servizio presso la Direzione generale del coordinamento, che è chiamato a dare prestazioni di lavoro notevolmente più gravose e di maggiore responsabilità ed impegno di quelle che potrebbero esigersi in relazione alla qualifica rivestita, sono accordati con decreto del Ministro dei trasporti speciali premi o soprassoldi.

Art. 12.

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Direzione generale del coordinamento, è stanziato, sotto la voce « Premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali, per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Sino al limite individuale di lire 200.000 i suddetti premi sono concessi dal direttore generale.

I premi eccezionali possono essere concessi anche al personale delle qualifiche dirigenziali, in deroga al disposto di cui all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 13.

A tutto il personale, compreso quello delle qualifiche dirigenziali in deroga all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, appartenente ai ruoli della Direzione generale del coordinamento è corrisposto un premio di presenza giornaliero, commisurato alla maggiore responsabilità ed al maggiore impegno che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Articolate per carriera e per qualifica sono riportate qui di seguito le misure del premio, che deve essere corrisposto per ogni giornata di effettivo servizio:

a) *Personale dirigente*:

| | | |
|---|---|---|
| dirigente generale . . . . | L. | 10.000 |
| dirigente superiore . . . . | » | 8.000 |
| primo dirigente . . . . . | » | 6.000 |

b) *Personale direttivo*:

| | | |
|---|---|---|
| direttore aggiunto di divisione . . . . . | » | 4.500 |
| direttore di sezione . . . . | » | 4.000 |
| consigliere . . . . . | » | 3.000 |

c) *Personale di concetto*:

| | | |
|---|---|---|
| segretario capo e tecnico capo | » | 2.500 |
| segretario principale e tecnico principale . . . . . | » | 2.000 |
| segretario e segretario tecnico | » | 1.500 |

d) *Personale esecutivo*:

| | | |
|---|---|---|
| coadiutore capo . . . . . | » | 1.000 |
| coadiutore-dattilografo . . | » | 800 |

e) *Personale ausiliario*:

| | | |
|---|---|---|
| commesso capo . . . . . | » | 700 |
| commesso . . . . . | » | 500 |

L'aliquota giornaliera, come sopra determinata, è aumentata del 20 per cento per tutte le presenze prestate in giornate festive.

Art. 14.

I compensi attribuiti ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della presente legge non si computano agli effetti del rapporto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 15.

Nei confronti del personale proveniente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrato nei ruoli organici della Direzione generale del coordinamento, continuano ad essere applicate le norme relative alle concessioni di viaggio.

Il personale proveniente dai ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile conserva le concessioni di viaggio secondo le rispettive norme vigenti in materia.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro, in esecuzione della presente legge, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei trasporti.